

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1857-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica  
nella seduta del 19 ottobre 1966*

*modificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella  
seduta del 16 marzo 1967 (V. Stampato n. 3528)*

**presentato dal Ministro della Difesa**

(TREMELLONI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 4 aprile 1967*

**Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti  
dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico  
della Marina**

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Nella legge 9 febbraio 1963, n. 248, all'articolo 2, dopo il secondo comma, è inserito, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge predetta, il seguente comma:

« Il periodo di insegnamento per incarico, reso presso le Università e gli Istituti di

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

istruzione superiore nonchè presso l'Accademia navale, l'Accademia aeronautica e l'Istituto idrografico della Marina, anteriormente alla nomina a straordinario, da professori inclusi in terna o dichiarati maturi in concorsi a cattedre universitarie o col possesso dell'abilitazione alla libera docenza, è valutato per metà e comunque per non oltre quattro anni ai fini dell'anzianità occorrente per il conseguimento del terzo coefficiente di stipendio ».

Art. 2.

Gli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, sono, con effetto dalla data di entrata in vigore della predetta legge, sostituiti dai seguenti:

« *Art. 3.* — Ai professori di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 85.000.

L'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per dodici mesi all'anno ed è subordinata alla corresponsione dello stipendio; nei casi in cui questo è ridotto, è ridotta nella stessa proporzione e per lo stesso periodo di tempo. L'indennità di ricerca scientifica è ridotta della metà per coloro che svolgono privatamente libera attività professionale o di consulenza professionale retribuita con un reddito netto annuo, escluso quello derivante da diritti d'autore, tassabile, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, superiore ad 1 milione di lire.

L'indennità di ricerca scientifica assorbe ogni altra indennità che in atto i professori eventualmente percepiscano, l'assegno mensile della legge 19 aprile 1962, n. 175, e l'assegno temporaneo della legge 28 gennaio 1963, n. 20 ».

« *Art. 5.* — Agli assistenti di ruolo della Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina è attribuita un'indennità di ricerca scientifica nella misura lorda mensile di lire 35.000,

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

Art. 2.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

elevata a lire 40.000 per coloro che abbiano conseguito l'abilitazione alla libera docenza.

Si applicano per le modalità di corrispondenza, eventuale riduzione e non cumulabilità, i commi secondo e terzo del precedente articolo 3 ».

### Art. 3.

L'indennità di ricerca scientifica è dovuta ai professori ed assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina nelle misure e con le modalità previste dagli articoli 3 e 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risultano sostituiti dal precedente articolo 2, fino alla data del 28 febbraio 1966. A partire dal 1° marzo dello stesso anno, l'indennità predetta è dovuta solo al personale sottoindicato nelle seguenti misure mensili lorde:

Professori straordinari . . .	L.	56.860
Professori ordinari nella prima classe di stipendio . . . . . »		50.000
Professori ordinari nella seconda classe di stipendio . . . . . »		38.100
Professori ordinari nella terza classe di stipendio . . . . . »		22.600
Professori ordinari nella quarta classe di stipendio . . . . . »		17.600
Assistenti di ruolo nella prima classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . . . . »		19.700
(sforniti di libera docenza) . . . . . »		14.700
Assistenti di ruolo nella seconda classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . . . . »		18.750
(sforniti di libera docenza) . . . . . »		13.750
Assistenti di ruolo nella terza classe di stipendio:		
(in possesso di libera docenza) . . . . . »		11.860
(sforniti di libera docenza) . . . . . »		6.860

L'indennità di ricerca scientifica di cui al precedente comma, nei casi previsti dall'articolo 3, secondo comma, della legge 9 febbraio 1963, n. 248, come risulta sostituito dal precedente articolo 2, spetta, a partire dal 1° marzo 1966, soltanto alle categorie sotto-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

### Art. 3.

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

indicate nella misura lorda segnata a fianco di ciascuna:

Professori straordinari . . . L. 14.360  
Professori ordinari nella prima  
classe di stipendio . . . » 7.500

Art. 4.

Ai professori e agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina spetta, con effetto dal 1° maggio 1963 e fino al 31 dicembre 1964, l'assegno temporaneo attribuito al personale direttivo e docente della scuola dalla legge 9 febbraio 1963, numero 78, con le modalità di cui alla legge stessa e secondo la seguente tabella:

<i>Coefficiente di stipendio</i>	<i>Misure mensili lorde dell'assegno</i>
271	23.350
325	24.625
402	31.500
500	39.000
670	52.000
900	70.000
970	75.000

Art. 5.

All'onere di lire 34.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1966 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2591 (lire 20.000.000) e n. 3043 (lire 14.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario anzidetto.

All'onere di lire 8.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli n. 2321 (lire 5.000.000) e n. 3085 (lire 3.500.000) dello stato di previsione della spesa dell'anzidetto Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Art. 4.

*Identico.*

Art. 5.

**Soppresso.** (V. comma seguente)

All'onere di lire 42.500.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.